

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 luglio 2022, n. 240
PARERE FAVOREVOLE, in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** del Comune di Statte per il Centro diurno disabili denominato "Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili gravi" (Centro diurno disabili R.R. n.5/2019) con sede in Statte al Corso Vittorio Emanuele n. 263, con dotazione di 16 posti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo nell'ambito dello stesso Comune alla via Via Monteverdi Claudio n. 1

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture al punto 1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

L'art 5 comma 2 della medesima legge prevede altresì : "le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle ipotesi : (...omissis) 2.3 trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate"

Tra le strutture di cui al precedente punto 1.2.5 rientrano la RSA ed il Centro diurno per disabili di cui al RR 5 del 2019 e s.m.i.

La DGR 2154 del 2019 ha disciplinato le procedure per nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi della Legge 9 del 2017 e ss.mm.ii. prevedendo espressamente che "Ogni nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione per RSA e Centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 viene valutata nel rispetto del fabbisogno aggiuntivo del 30% ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.

Per nuova istanza o nuovo intervento s'intendono:

- a) realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.5/2019 ;
- b) ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato, intendendo per ampliamento : -aumento del numero di posti letto di RSA o di posti di Centro diurno; - attivazione di RSA o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata;

- c) *trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno e specificamente: - modifica di struttura già autorizzata (modifica di funzione sanitaria e/o sociosanitaria) in RSA o Centro diurno; - cambio d'uso di un edificio finalizzato a ospitare una RSA o un Centro diurno, con o senza lavori;*
- d) *trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.*

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie*" i soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 2) inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura con allegata la documentazione ivi prevista.

Per effetto del comma 2 dell'art. 7 della legge, "*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1. La competente struttura regionale effettua la verifica della compatibilità del progetto ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"*

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

"7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà: a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio- sanitario di riferimento; b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

A seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., entro il termine di validità biennale del parere di compatibilità che decorre dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

L'art.17 della LR n.9 del 2 maggio del 2017 TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO precisa che *"1. L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce. 2. Il **trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio- sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale.** 3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3."*

La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3."

Ai sensi del RR 5 del 2019 (*"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili"*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/01/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019:

ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI R.R. 5/2019

ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili R.R. 5/2019

ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili.

Con particolare riferimento ai requisiti minimi strutturali del centro diurno disabili l'art 6.1 del RR 5/2019 che la struttura deve in ogni caso garantire:

- *un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento;*
- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*

- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
 - *servizi igienici attrezzati:*
 - *2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne;*
 - *3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/ donne.*
 - *un servizio igienico per il personale.*
- Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.”*

Con Determina n. 1567 del 15/12/2011 (convalidata con Determina n. 34 del 21/03/2018) veniva autorizzato al funzionamento il Centro diurno disabili di titolarità del comune di Statte con dotazione di n. 16 posti con sede operativa nel medesimo Comune al Corso Vittorio Emanuele n. 263.

In data 28 gennaio 2020, il Comune di Statte in qualità di titolare dell'atto di autorizzazione al funzionamento, sottoscriveva con la Regione verbale di preintesa ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento ai sensi dell'art. 12 del RR 5/2019, accettando il seguente piano di conversione: n. 16 posti di Centro diurno disabili ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e del rilascio dell'accreditamento.

In data 17/02/2020, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla DGR 2154 del 2019, facendo seguito al verbale di preintesa sottoscritto con la Regione, il Comune di Statte, nella persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., presentata istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2020, n. 1006 la Regione assegnava provvisoriamente al Centro diurno denominato "*Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili gravi*" n. 16 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e n. 16 posti ai fini del rilascio dell'accreditamento.

Con la successiva DGR 1409 del 2020 veniva confermata la predetta assegnazione di posti.

Con nota pro. n. AOO 183 4337 del 11/03/2021 la Regione incaricava il Dipartimento di prevenzione della Asl Taranto ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura, sita in Statte al Corso Vittorio Emanuele n. 263, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. RR 5 del 2019, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio nonché la documentazione esaminata ed acquisita in sede di sopralluogo.

Con pec del 27/01/2022, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 1590 del 31/01/2022 il Comune di Statte chiedeva il **trasferimento** del Centro diurno disabili suddetto dal Corso Vittorio Emanuele n. 263 alla Via Monteverdi Claudio n.1 allegando la seguente documentazione:

1. Nota del Comune di Statte avente ad oggetto : "*Autorizzazione all'esercizio della nuova sede del centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili a titolarità comunale (già autorizzato ed accreditato ai sensi dell'art 49 LR 19/06 – tipologia art 60 del Reg. Reg. 04/07) in Statte alla Via Monteverdi Claudio n. 1 – art 8 commi 3 e 5 , legge regionale 2 maggio 2017 n. 9*"
2. Certificato di collaudo statico del 03/11/2020;
3. Dichiarazioni di conformità degli impianti a regola d'arte (ventilazione e climatizzazione, Elettrico e Luci FM, Idrico sanitario – impianto di rilevazione incendi e rete idranti;
4. Comunicazione di inizio lavori asseverata;
5. Modello Unico informatico di aggiornamento dei dati catastali e planimetri catastali dell'immobile;
6. Elaborati planimetrici;
7. Segnalazione certificata per l'agibilità del 05/01/2022 con cui il Direttore Sanitario della Asl ta dichiara la fine dei lavori in data 31/12/2021.

Nella nota di cui all'allegato sub 1) il Sindaco, oltre a richiedere il trasferimento della strutture dichiarava altresì che *"è in corso di svolgimento a cura dell'ente capofila dell'ambito la procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento pluriennale in concessione dei centri diurni di titolarità dei comuni dell'ambito; a conclusione della suddetta procedura si procederà all'eventuale aggiornamento del registro regionale e del catalogo del nuovo concessionario"*.

Con pec del 01/03/2022 il Comune di Statte, in riferimento all'istanza di trasferimento, inviava nuovamente la documentazione già inoltrata con pec del 27/01/2022 con l'ulteriore seguente documentazione:

8. Modello di istanza Rea 7 - Associata *"Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento"* sottoscritto dal Sindaco legale rappresentante pro tempore e dal legale rappresentante della Coop Sociale Pam Service arl (P Iva 02332360730) in qualità di nuovo gestore;
9. Relazione illustrativa del 01/03/2022;
10. Stralcio planimetrico relativo al centro diurno disabili.
11. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Sindaco, legale rappresentante p.t., datata 01/03/2022 con cui si lo stesso si impegnava a realizzare/mantenere quanto previsto negli elaborati planimetrici e nella relazione illustrativa.

In sintesi:

Il Comune di Statte è titolare del Centro diurno disabili denominato *"Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili gravi"* (ex art.60 R.R. n.4/2007), con sede attuale in Statte (Ta) al Corso Vittorio Emanuele n 263, autorizzato al funzionamento per n. 16 posti. In data 28 gennaio 2020, il Sindaco, in qualità di legale rappresentate dell'ente titolare dell'atto di autorizzazione al funzionamento, sottoscriveva con la Regione verbale di preintese ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento ai sensi dell'art. 12 del RR 5/2019, accettando il seguente piano di conversione: · n. 16 posti letto di Centro diurno disabili ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e del rilascio dell'accreditamento.

Il predetto centro diurno era gestito dalla Nuova Luce soc. coop. Sociale.

Il Comune con istanza del 27/01/2022 chiedeva, il trasferimento del Centro diurno disabili con dotazione di n. 16 posti , sito nel Comune di Statte dalla struttura sita al Corso Vittorio Emanuele n. 263 a quella sita nello stesso Comune alla Via Monteverdi Claudio n. 1, comunicando in data 01/03/2022 al contempo la variazione del gestore **in Coop Sociale Pam Service arl (P Iva 02332360730)**.

Tenuto conto che

- l'istanza di trasferimento per n. 16 posti già autorizzati al funzionamento è valutabile da subito in quanto trattasi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune che non incide sul fabbisogno regionale;
- dalla documentazione trasmessa, ed in particolare dall'Elaborato Planimetrico *"Elaborato come da Pdc n. 20 del 21/09/2017 – Pianta piano Terra"* e dalla *"Relazione illustrativa"*, si evince che il centro diurno situato a piano terra, è dotato di spazi idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dal RR 5/2019;

In conseguenza di quanto sopra rappresentato **si propone di**

esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità in relazione all'istanza presentata dal Comune di Statte per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune dal Corso Vittorio Emanuele n 263 - alla Via Monteverdi Claudio n. 1 di un centro diurno disabili di cui al RR n.5 del 2019 di titolarità comunale, già autorizzato per n. 16 posti, denominato *"Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili gravi"*

con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Statte e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. Il Comune di Statte è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 27/01/2022 ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dal RR 5 del 2019 per centro diurno disabili;
- iii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Statte, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dello stesso Comune di Statte alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- iv. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 16 posti di centro diurno disabili si rinvia all' art 6.2 e 7.4 del R.R. n. 5/2019;
- v. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità

in relazione all'istanza presentata dal Comune di Statte per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune dal Corso Vittorio Emanuele n 263 - alla Via Monteverdi Claudio n. 1, di un centro diurno disabili di cui al RR n.5 del 2019 di titolarità comunale, già autorizzato per n. 16 posti, denominato "Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili gravi"

con la precisazione che:

- i. IL presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Statte e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
 - ii. Il Comune di Statte è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 27/01/2022 ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dal RR 5 del 2019 per centro diurno disabili;
 - iii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Statte, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dello stesso Comune di Statte alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
 - iv. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 16 posti di centro diurno disabili si rinvia all' art 6.2 e 7.4 del R.R. n. 5/2019;
 - v. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Statte (anagrafe.statte@pec.rupar.puglia.it);
 - Al Direttore generale della Asl Ta (direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE SGO
(Mauro Nicastro)